



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

## SOTTOCOMMISSIONE VIA

Parere n.   144   del   21 dicembre 2020  

<b>Progetto:</b>	<b>Parere Tecnico</b> <b>Potenziamento della centrale di trigenerazione a servizio dello stabilimento Alcantara di Narni (TR)</b> <b>ID_VIP 4790</b>
<b>Richiedente:</b>	<b>CRESS</b>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

### Sottocommissione VIA

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art. 5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

**PREMESSO** che:

- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con parere n. 3219 del 13/12/2019 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;
- la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (d’ora innanzi Divisione) con nota prot. 4403/MATTM del 27/01/2020, acquisita al prot. 173/CTVA del 28/01/2020 ha trasmesso alla Commissione la nota prot. 232431-2019, acquisita al prot. 32426/DVA del 12/12/2019 con cui la Regione Umbria - *Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo*, ha trasmesso il proprio parere favorevole, con proposta di condizioni ambientali;
- con la suddetta nota la Divisione chiede alla Commissione “*di individuare, se del caso, un unico quadro prescrittivo VIA aggiornato alla luce di quanto proposto dalla Regione Umbria, ai sensi del decreto interministeriale 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale” o, in alternativa, di segnalare alla scrivente le condizioni ambientali proposte dalla Regione da richiamare nel decreto VIA che non diano luogo a sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze con quelle del citato parere n. 3219 del 13/12/2019*”;

- la Divisione, con nota prot. 8962/MATTM del 11/02/2020, acquisita al prot. 393/CTVA del 11/02/2020 ha trasmesso alla Commissione le osservazioni del 27/01/2020, acquisite al prot. 5904 del 30/01/2020, trasmesse dalla società Engie Servizi S.p.A. in merito al suddetto parere n. 3219 del 13/12/2019, chiedendo alla scrivente Commissione “di voler esaminare anche quanto rappresentato dalla Società con la citata nota del 27/01/2020”;

### **CONSIDERATO** che

- l’iter in capo alla Commissione si era esaurito allorquando la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) ha richiesto con note:
  - ✓ prot. 4403/MATTM del 27/01/2020, acquisita al prot. 173/CTVA del 28/01/2020 di esprimersi sulle condizioni ambientali proposte dalla Regione Umbria;
  - ✓ prot. 8962/MATTM del 11/02/2020, acquisita al prot. 393/CTVA del 11/02/2020 di esaminare le osservazioni al parere presentate dal proponente in data 27/01/2020;

### **CONSIDERATO** che

- le due condizioni ambientali contenute nel parere della Commissione n. 3219 del 13/12/2019 sono relative:
  - ✓ alla presentazione al MATTM di un piano di monitoraggio per la fase di cantiere,
  - ✓ a installare sistemi a camino al fine di ridurre del 50% i flussi di massa degli NOx

### **RILEVATO**

- dall’esame del parere della Regione Umbria e dei relativi pareri endo-procedimentali, le cui condizioni ambientali sono state accolte dalla Regione, di seguito elencati:
  - ✓ parere del Servizio regionale Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica,
  - ✓ parere ARPA Umbria,
  - ✓ parere del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA),che le condizioni ambientali proposte riguardano i seguenti ambiti di applicazione:

- **parere ARPA Umbria:**

- ✓ interventi di mitigazione in fase di cantiere,
- ✓ in riferimento al PMA, nella condizione ambientale n. 6 si prescrive che:

*“In riferimento ai contenuti del Piano di Monitoraggio Ambientale, si richiamano le valutazioni della scrivente Agenzia riportate nella nota prot. ARPA n. 16053 del 30/08/2019 (formalizzata all’Autorità Competente e al Proponente dalla Regione Umbria con nota prot. n. 0170471-2019 del 13/09/2019), in cui si riscontra che il Proponente, per le matrici atmosfera e ambiente idrico prevede unicamente controlli puntuali in corrispondenza ai relativi punti di emissione, ribadendo che tali misure di controllo sono più prettamente di pertinenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Si ritiene pertanto che debbano essere stralciati dall’elaborato “Piano di Monitoraggio Ambientale” i seguenti paragrafi:*

- “2 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera”,

- “3 Monitoraggio dei prelievi e degli scarichi idrici”.

*In considerazione della potenziale variazione dello stato di qualità dell’aria indotta dalle emissioni in atmosfera dell’impianto in progetto, anche in relazione a possibili effetti cumulo con le emissioni prodotte dalla ditta Alcantara, il Proponente dovrà integrare l’elaborato “Piano di Monitoraggio Ambientale” prevedendo delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria. Nello specifico:*

- dovranno essere rilevate le concentrazioni di NO<sub>2</sub>;

- dovranno essere effettuate almeno una campagna di monitoraggio nella fase ante-operam e due nella fase post-operam;

- le modalità di monitoraggio dovranno essere concordate con ARPA Umbria preliminarmente all’entrata in esercizio dell’impianto in progetto”;

✓ in riferimento al PMA, nella condizione ambientale n. 7 si prescrive che:

*“Entro 60 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto in progetto il Proponente dovrà effettuare, così come previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale, una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno, la correttezza dei livelli acustici stimati nello SIA, al paragrafo 4.6.6 “Stima previsionale del clima acustico – Fase di esercizio”, nonché l’efficacia delle misure di contenimento del rumore individuate e il rispetto dei limiti vigenti. In caso si accerti il superamento di detti limiti, sarà cura del Proponente mettere in atto ulteriori misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità”.*

- **parere del Servizio regionale Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica**

✓ misure relative alla bonifica della falda,

✓ misure relative alla salvaguardia della salute degli operatori e ad impedire la diffusione dell’inquinamento rilevato

- **parere del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)**

✓ favorevole senza condizioni.

## **CONSIDERATO** che

- la Direzione ha rappresentato l’esigenza di formulare un quadro prescrittivo di sua competenza esaustivo e conforme alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale” demandando alla CTVIA attuale un “riesame” con la suddetta nota prot. 4403/MATTM del 27/01/2020, acquisita al prot. 173/CTVA del 28/01/2020;

- detta richiesta è in realtà tesa non già alla revisione del riesame ma alla formulazione di un parere integrativo alla direzione che analizzi le indicazioni della Regione e proponga l’uniformazione del quadro delle prescrizioni, segnalando “le condizioni ambientali proposte dalla Regione da richiamare nel decreto VIA che non diano luogo a sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze con quelle del citato parere n. 3219 del 13/12/2019”.

**RILEVATO** infine che

- la richiesta, trasmessa con nota prot. 8962/MATTM del 11/02/2020, acquisita al prot. 393/CTVA del 11/02/2020, di esaminare le osservazioni al parere presentate dal proponente in data 27/01/2020, non pare suscettibile di accoglimento ove qualificato come riesame “improprio” del parere reso dalla precedente Commissione, in quanto un siffatto procedimento di secondo grado si applica solo ai provvedimenti definitivi, nel caso in oggetto al decreto di VIA, in cui confluisce il parere della CTVA, mero atto endoprocedimentale;
- l’iter prospettato non risponde alla tipicità del procedimento amministrativo, oltre a dilatare le tempistiche del procedimento, che si sono protratte oltre ogni ragionevole durata, specie in ragione della già rilasciata e confermata valutazione ad opera della CTVA nel parere n. CTVA/3219 del 13/12/2019;
- si tratterebbe di una fase non prevista normativamente, dare ingresso a una nuova valutazione, per di più a pareri già espressi sia dalla CTVA che dal MIBACT, genera un aggravio del procedimento, tale da precludere all’attuale CTVA di dare ingresso a una fase non tipizzata e opaca di rinnovazione del giudizio all’interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, posto che siffatta soluzione sarebbe foriera di inevitabili ricorsi;
- nel caso in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l’autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.”
- Rendendo pertanto il supporto richiesto limitato alla miglior formulazione del quadro prescrittivo da parte della Direzione

**Tutto ciò premesso**

**la Commissione Tecnica di Verifica Ambientale – VIA e VAS**

**Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

**MOTIVATO PARERE**

esaminato e valutato il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Umbria, ritiene che alcune delle condizioni contenute nel parere siano da riferirsi ad adempimenti di normative di settore e in quanto tali da rispettare e applicare “*ope legis*”.

Relativamente, invece, alle condizioni ambientali nn. 6 e 7 contenute nel parere dell’ARPA Umbria, riguardanti il Piano di Monitoraggio ambientale, senza che ciò comporti alcun sindacato nel merito della valutazione delle prescrizioni contenute nel citato parere n. 3219 del 13/12/2019 redatto dalla precedente Commissione, si ritiene che l’eventuale accoglimento delle stesse nel

provvedimento conclusivo della procedura “*non dia luogo a sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze con quelle del citato parere n. 3219 del 13/12/2019*”.

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**